

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 aprile 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24. (19R00093) Pag. 1

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). (18R00436) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 18.

Bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2017. (19R00028) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 19.

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018. (19R00015) Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 28.

Diffusione delle tecniche in materia di distruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare. (19R00033) Pag. 31

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni. (18R00445) Pag. 33

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. (18R00446) Pag. 36


LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 23.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante «Istituzione del Garante dei diritti della persona» e istituzione del Difensore civico regionale. (18R00447) Pag. 37

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 56.

Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018. (18R00443) Pag. 41




LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57.

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). (18R00444) Pag. 42

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, della Regione Piemonte, recante «Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificio e la rigenerazione urbana», pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 44 - 2° Supplemento del 31 ottobre 2018. (18R00435). Pag. .43



REGIONE SICILIA

LEGGE 28 dicembre 2018, n. 26.

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 1 del 4 gennaio 2019 (n. 1).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, l'inciso «con voto limitato a 2» è da intendersi riferito alle modalità di elezione dei sette sindaci componenti della Conferenza provinciale.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24

1. All'art. 3, comma 4, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24, la lettera a) è soppressa.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 2018

MUSUMECI

*L'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche
sociali e il lavoro*
IPPOLITO

*L'Assessore regionale
per l'istruzione
e la formazione professionale*
LAGALLA

(Omissis).

19R00093

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2018, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43S2 del 25 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. L'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020) è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Provvedimenti relativi alla cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo ex art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993. Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2016, n. 6*). — 1. Nell'ambito del procedimento di cancellazione di Finpiemonte S.p.A. dall'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari alla riduzione, anche in soluzioni successive, del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. da euro 356.424.289,00 a euro 156.000.000,00.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre variazioni compensative di bilancio fino alla concorrenza dell'importo della riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. disposta ai sensi del comma 1, pari ad euro 200.424.289,00, con stanziamento in entrata nel titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 100 (Alienazione di partecipazioni) delle entrate del bilancio finanziario 2018-2020, e, in spesa, nelle missioni e programmi indicati nell'allegato E, come sostituito dall'allegato A alla deliberazione legislativa recante «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)» approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018, ad incremento del finanziamento delle leggi regionali ivi riportate.

3. In relazione al procedimento di cancellazione di cui al comma 1, la Regione subentra nella titolarità dei crediti attualmente intestati a Finpiemonte S.p.A., con oneri a carico di questa, per un valore massimo pari ad euro 48.244.521,70, originati dal contratto di finanziamento erogato dalla Banca europea degli investimenti «Regione Piemonte *Loan for SMES*» e per i quali ha già costituito



fondi di garanzia presso Finpiemonte S.p.A. per l'importo complessivo di euro 42.212.950,00. La gestione degli incassi e dei recuperi è a carico della società cedente.

4. È iscritto, per ogni esercizio compreso fra il 2018 ed il 2028, nelle entrate del titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) l'importo previsto di incasso dai debitori ceduti, nei limiti del dettaglio indicato nella tabella riportata nell'allegato E1 alla presente legge, come introdotto dall'allegato B alla deliberazione legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)" approvata dal Consiglio regionale in data 23 ottobre 2018. Il richiamato fondo di garanzia costituito presso Finpiemonte S.p.A. è acquisito dalla medesima nei limiti dell'importo dei crediti effettivamente ceduti e senza oneri a carico del bilancio regionale.

5. È abrogato l'art. 19 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018).».

Art. 2.

Sostituzione dell'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. L'allegato E alla legge regionale n. 7/2018 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 3.

Procedura di approvazione dei provvedimenti amministrativi relativi all'utilizzo delle risorse all'allegato E alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7.

1. I provvedimenti amministrativi finalizzati alla spesa delle risorse di cui all'allegato E dell'art. 22 della legge regionale n. 7/2018, come sostituito dall'allegato A alla presente legge, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 ottobre 2018

CHIAMPARINO

(Omissis).

18R00436

LEGGE REGIONALE 30 novembre 2018, n. 18.

Bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2017.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49S3 del 6 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Schemi di bilancio

1. Ai sensi dell'art. 11-*bis* e seguenti e dell'art. 68 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato il bilancio consolidato del gruppo «Regione Piemonte» per l'anno 2017.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato (allegato 1), dallo stato patrimoniale attivo (allegato 2) e dallo stato patrimoniale passivo (allegato 3), oltre che dalla relazione sulla gestione comprendente la nota integrativa (allegato 4) e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti (allegato 5).

Art. 2.

Verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate della Regione Piemonte.

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera j) del decreto legislativo n. 118/2011, gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci della Regione Piemonte con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate sono riportati nell'allegato 6.

2. La Giunta provvede, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, ad adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 30 novembre 2018

CHIAMPARINO

(Omissis).

19R00028



LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2018, n. 19.

**Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale.
Anno 2018.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 50S4 del 18 dicembre 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITÀ
DEL SISTEMA REGIONALE

Sezione I
COMMERCIO

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 28/1999

1. Al comma 3-*bis* dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) il periodo «Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. 18, comma 1, lettera b-*bis*» è sostituito dai seguenti: «Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio, nell'ambito della missione 14, programma 14.02, titolo 2, della spesa del bilancio regionale. Tale disposizione si applica anche alle quote già introitate dalla Regione a titolo di onere aggiuntivo e non ancora trasferite.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 11-bis
della legge regionale n. 28/1999*

1. Al comma 2 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 28/1999, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) area pubblica: le tipologie disciplinate dall'art. 27, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 114/1998».

2. Al comma 4 dell'art. 11-*bis* della legge regionale n. 28/1999 le parole «dei beni architettonici e ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 11-ter della legge regionale
n. 28/1999*

1. Al comma 1 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 28/1999, la parola «annualmente» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 28/1999, le parole «ha validità annuale,» sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11-*ter* della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 28/1999

Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I comuni possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 al fine di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese ovvero operatori utenti per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto in materia di commercio.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 3-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente:


«3-*bis*. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'art. 3, comma 3-*bis*, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo 2 della spesa del bilancio regionale nell'ambito della missione 14, programma 14.02, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio di creazione di centri commerciali naturali.».

Sezione II
ENERGIA

Art. 6.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 23/2002

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), dopo le parole «programma di azioni» sono inserite le seguenti: «e gli eventuali piani stralcio».



Art. 7.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 23/2002

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2002 è sostituita dalla seguente:

«*a*) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore a cinquantamila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991; i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/2002 è sostituita dalla seguente:

«*b*) i comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge;».

Art. 8.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2002 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Il Piano regionale energetico-ambientale può articolarsi in piani stralcio nei quali sono sviluppati temi energetici specifici. I piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale, al programma di azioni ed agli eventuali piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 23/2002

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 23/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce un tavolo di concertazione denominato *Forum* regionale per l'energia, al quale partecipano gli enti locali, i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e gli operatori maggiormente rappresentativi del settore.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 16/2017

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale 31 ottobre 2017 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017), dopo le parole «e della rete elettrica» sono aggiunte, infine, le seguenti: «conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonché ai piani settoriali attuandone le previsioni».

Art. 11.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2018

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche) è sostituito dal seguente:

«2. Ai soli fini dell'applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri attraverso l'utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 12/2018

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2018 è sostituita dalla seguente:

«*a*) possono avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l'utilizzo delle reti di energia.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 12/2018

La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2018 è sostituita dalla seguente:

«*b*) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all'art. 27 della legge n. 99/2009.».

Sezione III


ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ESTRATTIVE

Art. 14.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 34/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è inserito il seguente:

«*2-bis*. Nei casi di particolare urgenza ove la mancata adesione tempestiva al programma pluriennale pregiudichi la concreta attuazione degli interventi previsti, quest'ultimo è sottoposto alla commissione consiliare competente sentite le associazioni imprenditoriali piemontesi maggiormente rappresentative.».



Art. 15.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 10 dell'art. 19 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente:

«10. Per le cave afferenti ai tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all'art. 29, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.»

2. Il comma 11 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«11. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione per ciascuno dei tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l'armonizzazione.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 23/2016

1. Il comma 7 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016 è sostituito dal seguente:

«7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti di gestione delle aree protette e nella misura del 25 per cento per i comuni.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 23/2016

1. Al termine del comma 3 dell'art. 42 della legge regionale n. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione viene rilasciata anche in deroga al limite di durata di cui all'art. 19, comma 1 e per una durata coerente con i piani documentati di coltivazione del giacimento e in relazione alle necessità di approvvigionamento della medesima Veneranda Fabbrica, ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 33.»

Art. 18.

Disposizioni finali in materia di attività estrattive

1. La deliberazione di cui al comma 11 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2016, come sostituito dall'art. 15, è adottata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO E SPORT

Sezione I

CULTURA

Art. 19.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/1980

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza in Torino) le parole «Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio» sono soppresse.

Art. 20.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24/1990

1. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) è inserita la seguente:

«*a-bis)* le spese tecniche riferite agli interventi di cui alle lettere *a)*, *b-bis)* e *b-ter)*».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1990 è sostituito dal seguente:


«2. I contributi di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono essere richiesti in misura dell'80 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. I contributi di cui alla lettera *a-bis)* del comma 1, possono essere richiesti nella misura del 50 per cento del costo del progetto. I contributi di cui alla lettera *b)* del comma 1, possono essere concessi in misura massima dell'80 per cento dell'investimento e delle spese sostenute.»

3. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1990 è abrogato.

4. Al comma 3-*bis)* dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1990 dopo le parole «le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando», le parole «apposita convenzione» sono sostituite dalle parole «apposito accordo» e le parole «entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge» sono soppresse.

5. Il comma 3-*ter)* dell'art. 2 della legge regionale n. 24/1990 è sostituito dal seguente:

«3-*ter)*. Gli enti locali possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, concorrendo alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della SMS.»



Art. 21.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/1990

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1990 è sostituita dalla seguente:

«*f*) attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;».

2. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1990 sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) studio e promozione di attività, di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS;

h-ter) promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/1990

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1990, dopo le parole «mediante deliberazione, inviando» sono inserite le seguenti: «, oltre a tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale,».

2. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1990, le parole «dalla Commissione edilizia del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «dai competenti uffici comunali».

3. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 24/1990 è abrogata.

Art. 23.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1990

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1990 è sostituita dalla seguente:

«*a*) del 50 per cento ad avvio dei lavori o secondo quanto richiesto con specifico provvedimento regionale;».

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 24/1990 è sostituita dalla seguente:

«*b*) del 50 per cento a presentazione di tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico in Piemonte) è sostituita dalla seguente:

«*b*) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione e ampliamento della capacità edificatoria nei limiti di cui al comma 2;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo, con l'espressione "sala cinematografica" si intende qualsiasi tipologia di strutture così come definita all'art. 2, comma 1.».

3. Il comma 3 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto delle iniziative di cui al presente articolo che beneficiano delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2 sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.».

4. La lettera *c*) del comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005 è sostituita dalla seguente:

«*c*) a fabbricati siti nei centri storici, per gli interventi di cui al comma 1, lettera *b*);».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 17/2005 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, ricadenti nei centri storici, sono sottoposti al parere vincolante della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o monumentale di cui all'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela del suolo).».

Art. 25.

Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 18/2008


1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese) è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Testate giornalistiche online*). — 1. La Regione, fermi restando gli interventi a favore della stampa di informazione periodica locale, sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio delle testate giornalistiche online quali strumento della diffusione dell'informazione giornalistica regionale.

2. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, la Regione attua i seguenti interventi:

a) erogazione di contributi per l'abbonamento annuale ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;

b) erogazione di contributi per l'abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'*hosting provider*, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva;



c) erogazione di contributi per spese di ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili “mobile-friendly” fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati a testate giornalistiche online aventi le seguenti caratteristiche:

a) edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

b) frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

c) diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;

d) sede della redazione in Piemonte;

e) registrazione da almeno due anni della testata giornalistica presente anche online presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;

f) direttore responsabile iscritto all'ordine dei giornalisti;

g) iscrizione della testata al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);

h) media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;

i) non devono configurare come meri aggregatori di notizie;

j) possedere una struttura minima ai sensi dell'art. 9, comma 2;

k) accessibilità del sito per persone con disabilità.

4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d'informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.

5. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono erogati per un importo cumulativo non superiore a euro 35.000,00 l'anno.

6. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'art. 8.

7. La ripartizione delle risorse è fissata con deliberazione della Giunta regionale che dispone annualmente i criteri sulla base delle diverse tipologie di spese ammissibili nonché delle categorie dei beneficiari, quali la stampa periodica locale o le testate giornalistiche online.»

Art. 26.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 18/2008

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 la parola «cultura» è sostituita dalle seguenti: «attività produttive».

2. La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 18/2008 è sostituita dalla seguente:

«d) fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell'informazione periodica locale e online da queste designati.»

Art. 27.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 11/2018

1. La lettera n) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è abrogata.

Sezione II

TURISMO E SPORT

Art. 28.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 50/1992

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento.»

Art. 29.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 93/1995

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Tutela della salute dei praticanti sportivi). — 1. Al fine della corretta diffusione della pratica sportiva, in relazione alla tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta al doping, all'aumento o recupero del benessere psico-fisico, nonché al rispetto delle diverse abilità, la Giunta regionale promuove iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle strutture sportive, i dirigenti, gli operatori, tecnici ed animatori impegnati nel settore dello sport.»

Art. 30.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 18/1999

1. All'art. 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), dopo le parole «posti letto» sono aggiunte le seguenti: «anche nell'ottica del turismo sostenibile e del turismo accessibile».

Art. 31.


Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 18/1999

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunta la seguente:

«(b-bis) attivazione di fondi di garanzia e di altri strumenti di ingegneria finanziaria.»

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 18/1999 è aggiunta la seguente:

«(b-bis) attivazione di progetti e co-finanziamento del crowdfunding civico per il turismo.»



Art. 32.

Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zona di montagna) è sostituita dalla seguente:

«*c*) nuove edificazioni con finalità necessarie all'esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all'art. 4, comma 1.»

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*d*) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. I cambi di destinazione d'uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 2.»

4. Al termine del comma 3 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente periodo: «; nel caso in cui l'impianto di risalita interferisce con il centro abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal decreto ministeriale n. 377/2012, dal codice civile e dal PRGC.»

Art. 33.

Modifiche all'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009

1. Dopo il comma 9 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente:

«9-bis. L'autorizzazione all'attività di eliski ha validità pluriennale ed è subordinata al positivo riscontro delle condizioni autorizzative e dei risultati annuali dell'attività di monitoraggio dell'incidenza ecologica e dei fattori di pressione sugli *habitat* e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati e nelle restanti aree della rete ecologica regionale coinvolte.»

2. La lettera *a*) del comma 10 dell'art. 28-bis della legge regionale n. 2/2009 è sostituita dalla seguente:

«*a*) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;»

Art. 34.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 2/2009

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 le parole «dell'art. 28, comma 8, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 28, comma 1, lettera *c*), secondo periodo».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009, le parole «all'art. 28, commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, comma 2, lettere *b*) e *c*)».

3. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009, le parole: «all'art. 28, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, comma 1, lettera *a*)».

4. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009, le parole «all'art. 28, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, comma 3».

5. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009, le parole «all'art. 28, comma 8, primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, comma 1, lettera *c*), primo periodo».

6. Dopo il comma 9-*quater* dell'art. 35 della legge regionale n. 2/2009 sono aggiunti i seguenti:

«9-*quinqies*. Ferme restando le norme di carattere penale, per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 28-bis, comma 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.

9-*sexies*. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-*quinqies* sono raddoppiate.

9-*septies*. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9-*quinqies*, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6.»

Art. 35.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2016

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituita dalla seguente:

«*d*) le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in particolar modo basati sull'utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;»

Art. 36.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 14/2016

1. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2016 è aggiunta la seguente:

«*h-bis*) predisporre e realizzare le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.»

Art. 37.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 14/2016 le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici mesi».



Art. 38.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14/2016

1. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 14/2016 dopo le parole «sul territorio» sono aggiunte le seguenti: «che assumono la denominazione IAT solo attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ATL di riferimento».

Art. 39.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) le parole «dieci posti letto» sono sostituite dalle seguenti: «trenta posti letto».

Art. 40.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 13/2017

1. Al comma 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 13/2017 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, ad esclusione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 41.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: «di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché delle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette)».

Art. 42.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 1-ter dell'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) dopo le parole «unioni di comuni» sono aggiunte le parole «singole o associate» e alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1-ter sono aggiunte le seguenti parole: «nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)».

Art. 43.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2000, le parole «le province ed i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti».

2. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2000 dopo le parole «stipula con», le parole «le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti aggregati nel consorzio denominato» sono sostituite dalla seguente: «l'».

3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2000, dopo le parole «le comunità montane» sono aggiunte le seguenti: «e le unioni di comuni».

Art. 44.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 1/2000

1. La lettera j) del comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2000 è sostituita:

«j) i seguenti fattori di riferimento per la predisposizione della carta della qualità dei servizi: qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio; velocità commerciale; affidabilità del servizio; informazione ai clienti, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; rispetto dell'ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; integrazione modale; livello di servizio nelle operazioni di sportello; aspetti relazionali e comunicazionali del personale a contatto con l'utenza; servizi per viaggiatori con ridotta capacità motoria e sensoriale; servizi aggiuntivi extra finalizzati a migliorare il comfort ed il grado di soddisfazione degli utenti.».

Art. 45.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2000, dopo le parole «e le associazioni dei consumatori,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le associazioni dei disabili di cui alla legge regionale n. 37/2000.».

2. Dopo il comma 4-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«4-ter. I soggetti che, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per usufruire delle agevolazioni tariffarie devono munirsi di apposita tessera elettronica. La Regione provvede con deliberazione della Giunta regionale a definire le modalità di rilascio delle tessere.».



Art. 46.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 1/2000 dopo le parole «e dei consumatori,» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale n. 37/2000».

Art. 47.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2000 dopo le parole «del trasporto pubblico locale deve essere destinata a» sono aggiunte le seguenti: «garantire l'accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili».

Art. 48.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000, dopo la parola «locale» sono aggiunte le seguenti: «e regionale».

2. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000, dopo la parola «amministrativa» è aggiunta la seguente: «e».

3. Alla lettera *c*) del comma 11 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000, dopo la parola «amministrativa» è aggiunta la seguente: «e».

4. Dopo il comma 11 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«11-bis. Qualora gli adempimenti di cui al comma 11 non vengono ottemperati nei termini previsti dalla diffida ad adempiere, trascorsi tre mesi dall'emanazione dell'atto di Giunta di sospensione della quota percentuale dei corrispettivi e, qualora in questo periodo gli adempimenti non vengono ulteriormente ottemperati, la quota sospesa viene commutata in sanzione e comminata al soggetto inadempiente.»

5. Dopo il comma 11 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«11-ter. Al perdurare dell'inadempimento, oltre i termini previsti al comma 11-bis, la quota sospesa, con cadenza trimestrale, viene raddoppiata e commutata in sanzione al soggetto inadempiente sino alla risoluzione dell'inadempimento stesso.»

6. Dopo il comma 11 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«11-quater. Nel caso gli inadempimenti di cui al comma 11, vengono reiterati dagli stessi soggetti già diffidati a cui è stata applicata la sanzione di cui al comma 11-bis, trascorsi i termini temporali previsti dalla nuova diffida ad adempiere, la quota di corrispettivo sospesa, individuata dall'atto di Giunta, viene commutata in sanzione e comminata al soggetto inadempiente. Al perdurare dell'inadempimento la quota sospesa, con cadenza trimestrale, viene raddoppiata e commutata in sanzione al soggetto inadempiente sino alla risoluzione dell'inadempimento stesso.»

Art. 49.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 1/2000

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 1/2000, dopo la parola «servizio» sono aggiunte le seguenti: «e dalla presente normativa».

Art. 50.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 1/2000

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«1-bis. Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento.»

2. Dopo il comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n. 1/2000 è inserito il seguente:

«10-bis. A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.»

Capo IV


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E
DEMANIO IDRICO

Art. 51.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 54/1975

1. Dopo il comma 7-bis dell'art. 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente:

«7-ter. Le procedure espropriative, da attivare per la realizzazione di aree di laminazione controllata hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera. Ai proprietari delle aree è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.»



Art. 52.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 45/1989

1. I numeri 1) e 2) della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) sono abrogati.

2. Il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 45/1989 è abrogato.

Art. 53.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 45/1989

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 45/1989 sono abrogati.

Art. 54.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 45/1989

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 45/1989, dopo le parole «di pubblico servizio» sono inserite le seguenti: «, nonché le opere ed i lavori pubblici di cui all'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale)».

Art. 55.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 45/1989

1. Il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 45/1989 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi della legge 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria.»

Art. 56.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004

1. La tabella di cui all'allegato A previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c*) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge, comprensiva degli aggiornamenti per il triennio 2016-2018. Le modifiche alla tabella e gli aggiornamenti per i trienni successivi rimangono disciplinati dall'art. 1, comma 2, lettera *c*) della legge regionale n. 12/2004.

Art. 57.

Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici

1. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO

Sezione I

AMBIENTE

Art. 58.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 32/1982

1. Al primo periodo del comma 5-*bis* dell'art. 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) dopo la parola «ciascuna,» sono inserite le seguenti: «indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e».

Art. 59.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 20/2002

1. Al comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) le parole «quarantacinque giorni dalla data dell'apposita» sono sostituite dalle seguenti: «la data di scadenza indicata nell'apposita».

2. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2002 le parole «il termine per il relativo versamento decorre dalla data della» sono sostituite dalle seguenti: «il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell'apposita».

Art. 60.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 20/2002

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2002 le parole «quarantacinque giorni dalla data dell'apposita» sono sostituite dalle seguenti: «la data di scadenza indicata nell'apposita».

Art. 61.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è aggiunta la seguente:


«*c-bis*) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità.»

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Carta della natura regionale*). — 1. La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all'art. 2 sulla base dello stato dell'ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.



2. La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Torino, predispone e adotta la carta della natura regionale, comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e informa la competente commissione consiliare. Contestualmente viene data notizia dell'adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute procede alla predisposizione e all'adozione degli elaborati definitivi che sono trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. La carta della natura regionale è pubblicata, in seguito all'approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico regionale e assume efficacia con la pubblicazione.

5. Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura regionale, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti medesimi.

6. Ai fini dell'approvazione della carta della natura regionale, come disciplinata dai commi 2, 3 e 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli elaborati e la disciplina attuativa della stessa in coerenza con quanto previsto all'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 56/1977. La carta della natura regionale può essere adottata e approvata anche per stralci territoriali corrispondenti ad ambiti sovra comunali o ai confini provinciali o della Città metropolitana di Torino.

7. Dalla data di adozione della carta di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della legge regionale n. 56/1977 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.

8. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI.»

Art. 63.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 19/2009 è inserita la seguente:

«*b-bis*) il revisore dei conti;».

Art. 64.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera *j)* del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*j)* assegna gli obiettivi ai dirigenti dell'ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;».

2. Dopo la lettera *o)* del comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 19/2009 è inserita la seguente:

«*o-bis*) nomina il revisore dei conti dell'ente;».

Art. 65.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Il revisore dei conti*). — 1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione delle aree protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell'ente ed è scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

3. Al revisore dei conti spetta un'indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L'indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell'indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell'ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all'esercizio precedente a quello di affidamento dell'incarico.».

Art. 66.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2009 le parole «responsabile di struttura o» sono soppresse.

2. La lettera *g)* del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*g)* esercita i poteri disciplinari previsti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti in materia;».

Art. 67.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 19/2009


1. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*b)* all'Arma dei carabinieri;».

Art. 68.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 19/2009

1. Dopo il primo periodo del comma 12 dell'art. 26 della legge regionale n. 19/2009 è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle aree contigue dotate di piano d'area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell'area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l'eventuale parere previsto al medesimo comma.».



Art. 69.

Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. La rubrica dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente: «Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali».

Art. 70.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 29 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Attività di indirizzo, coordinamento e supporto*). — 1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell'Unione europea e nazionali.

2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.

3. Al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l'analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l'attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:

- a) interviene con eventuali verifiche amministrative;
- b) nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) istituisce la commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 10, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
- c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all'utenza;
- d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
 - 1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale «Piemonte Parchi»;
 - 2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
 - 3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;

6) la definizione di strumenti per l'identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.

5. Per l'esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall'adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):

- a) gli atti di programmazione economico-sociale;
- b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
- c) la relazione annuale sull'attività svolta dall'ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio-economici, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.

6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:

- a) i bilanci di previsione, le variazioni e l'assestamento di bilancio;
- b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all'espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l'elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.

8. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.


9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30.

10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.

11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.

12. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.

13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell'ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati.



14. Il Museo paleontologico territoriale dell'Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un'apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all'integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.».

Art. 71.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*c)* le zone di protezione speciale, di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sentiti gli enti locali interessati.».

2. Il comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«3. I siti di importanza comunitaria di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.».

Art. 72.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 19/2009

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*a)* all'Arma dei carabinieri;».

2. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«*e)* alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale n. 32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.».

Art. 73.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 19/2009

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle sche-

de descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 55, comma 1, lettera *t)*, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.».

2. Al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «dei lavori» sono inserite le seguenti: «e delle attività».

Art. 74.

Sostituzione dell'art. 55 della legge regionale n. 19/2009

1. L'art. 55 della legge regionale n. 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (*Sanzioni*). — 1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l'inservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *c)* ed *e)*, comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;

b) la violazione al divieto di cui all'art. 8, comma 3, lettera *d)*, comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni metro cubo di materiale depositato;


c) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *h)*, comportano la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 aumentata di euro 500,00 per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell'ecosistema danneggiato;

d) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *f)*, comportano la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 aumentata di euro 300,00 per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;

e) fermo restando le disposizioni di cui all'art. 28-bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) e le relative sanzioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater dell'art. 35 della medesima legge regionale n. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all'art. 8, comma 3, lettera *o)*, commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 euro;

f) la violazione al divieto di cui all'art. 8, comma 3, lettera *b)*, comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell'arma, dell'esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;

g) la violazione ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *g)*, comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;



h) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *i)*, limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera *k)* comportano la sanzione amministrativa di euro 200,00 aumentata di euro 100,00 per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;

i) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *i)*, limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di euro 100,00;

j) ferme restando le sanzioni previste all'art. 38, comma 1, lettera *f)* della legge regionale n. 32/1982, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *j)* comportano la sanzione amministrativa di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto o danneggiato;

k) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *l)* e *m)*, comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00;

l) le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *n)*, compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00. Le violazioni ai divieti di cui all'art. 8, comma 3, lettera *n)*, compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all'art. 35, comma 1, lettera *f-bis)* e comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge regionale n. 2/2009;

m) chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all'art. 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Se l'impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all'ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni;

n) chiunque effettua l'abbattimento di piante di alto fusto di cui all'art. 43, comma 2-*bis)*, senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00;

o) per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore;

p) ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e quelle previste all'art. 38 della legge regionale n. 32/1982, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione delle riserve speciali di cui all'art. 27 si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;

q) fino all'approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall'art. 38 della legge regionale n. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatorie previste dalle leggi regionali che disciplinano l'utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;

r) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'art. 40 e ai piani di gestione di cui all'art. 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'art. 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da *a)* a *p)* del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all'art. 40 e ai piani di gestione di cui all'art. 42 comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00;

s) le violazioni alle misure di conservazione di cui all'art. 40 e ai piani di gestione di cui all'art. 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all'art. 11 della legge regionale n. 32/1982 comportano le sanzioni amministrative previste dall'art. 38 della medesima legge;

t) le violazioni richiamate all'art. 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 24.000,00;

u) ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da *a)* a *l)*, l'obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.


2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'art. 16 della legge n. 689/1981, si applica anche nei casi in cui il presente articolo prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari ad un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

4. Quando un cittadino di nazionalità straniera viola le disposizioni del presente articolo, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della legge regionale n. 32/1982, sono irrogate dalla Regione e introitate dalla stessa o dagli enti di gestione in relazione ai territori gestiti. Nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale le sanzioni sono irrogate ed introitate dalla Città metropolitana di Torino, dalle province o dai comuni a cui compete la gestione.»



Art. 75.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 18/2016

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte-ARPA), le parole «non sono immediatamente rinominabili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere rinominati una sola volta».

Art. 76.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 18/2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 18/2016 è inserito il seguente:

«2-bis. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell'art. 14 della legge n. 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del direttore generale, i dipendenti che, nell'ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale.»

Art. 77.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 18/2016

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 18/2016 le parole «ad esclusione del comma 3 dell'art. 20, che sarà abrogato dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 5 della legge n. 132/2016» sono soppresse.

Art. 78.

Disposizioni abrogative in materia di ambiente

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è abrogata.

2. Il comma 5 dell'art. 58 della legge regionale n. 19/2009 è abrogato.

Sezione II

POLITICHE FORESTALI

Art. 79.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 4/2009

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole «di cui all'art. 4,» sono inserite le seguenti «i nocioleti e» e dopo le parole «i castagneti da frutto in attualità di coltura» sono inserite le seguenti «o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale».

2. La lettera c) del comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2009 è abrogata.

Art. 80.

Inserimento dell'art. 3-bis nella legge regionale n. 4/2009

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 4/2009 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Alberi monumentali*). — 1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).

2. La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 10/2013 ed all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e definisce con proprio provvedimento criteri e modalità per le attività di censimento degli alberi monumentali, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento.

3. È vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.»

Art. 81.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 4/2009


1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 34/2018.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento.»

3. La lettera d-bis) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è abrogata.



Art. 82.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale n. 4/2009

7. Dopo la lettera *n*) del comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009 è aggiunta la seguente:

«*n-bis*) da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'art. 3-*bis*.».

Art. 83.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 4/2009

1. Dopo il comma 2-*ter* dell'art. 46 della legge regionale n. 4/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*quater*. Agli oneri di cui all'art. 3-*bis*, comma 2, si fa fronte per il triennio 2018-2020 con le risorse iscritte nella missione 09, programma 09.05 del bilancio regionale.».

Sezione III

GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO

Art. 84.

Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 56/1977

1. Al termine del comma 7 dell'art. 8-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è aggiunto il seguente periodo: «Per le varianti di cui al comma 6, lettera *b*), il regolamento definisce altresì la documentazione minima da predisporre per l'attuazione del PPR, precisando che, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, gli elaborati di cui all'art. 14 che non vengono modificati sono confermati.».

Art. 85.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 56/1977

1. Il comma 17 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977 è sostituito dal seguente:

«17. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d'inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.».

2. Dopo il comma 17 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977 sono inseriti i seguenti:

«17-*bis*. Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16-*bis*, 17 e 17-*bis*.

17-*ter*. Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.».

Art. 86.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 56/1977

1. Dopo il comma 4 dell'art. 50 della legge regionale n. 56/1977 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Gli oneri derivanti dall'attività del Commissario *ad acta* sono posti a carico dell'amministrazione comunale.».

Art. 87.

Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 56/1977

1. Al comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977 le parole «fino alla loro approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte».

2. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977 le parole «fino all'emanazione del relativo atto di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla pubblicazione del relativo atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte».

3. Al comma 8 dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977 le parole «fino alla data di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte».

Art. 88.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 24/1996

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è inserito il seguente:

«1-*bis*. I comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti sono finanziati per le finalità previste dal comma 1 se lo consentono le risorse finanziarie stanziolate dalla Regione nell'esercizio finanziario di riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.».

Art. 89.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24/1996


1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le domande di contributo sono inoltrate alla direzione regionale competente entro la data del 30 aprile di ogni anno.».

Art. 90.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 14/2008

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».



Art. 91.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2008

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2008 le parole «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».

Art. 92.

*Inserimento dell'art. 2-bis
nella legge regionale n. 32/2008*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 1º dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio). — 1. In attuazione dell'art. 133 del decreto legislativo n. 42/2004, al fine di disporre di un adeguato supporto tecnico per la definizione delle politiche di tutela del paesaggio, presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio in collaborazione e coordinamento con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica.

3. L'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in attuazione dei principi di partecipazione popolare richiamati nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) promuove, anche in collaborazione con la rete degli Osservatori del paesaggio del Piemonte, la sensibilizzazione, l'informazione, l'educazione e la comunicazione sui temi del paesaggio.

4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, garantendo la presenza di personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo, individuate tra soggetti facenti parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e delle Università, previa intesa, nonché delle rappresentanze delle professioni e delle associazioni locali attive nella promozione e valorizzazione del paesaggio.

5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato».

Art. 93.

Modifiche dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 32/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:

a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;

b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione».

Art. 94.


Modifiche dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 è inserito il seguente:

«2-bis. Sugli edifici, individuati ai sensi dell'art. 3, a destinazione prevalentemente commerciale, con l'esclusione delle medie e grandi strutture di vendita come definite dalla normativa nazionale e regionale in materia, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all'intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; la superficie di vendita autorizzata prima dell'ampliamento può essere ampliata nel rispetto della normativa di settore e non deve comportare il passaggio a media o grande struttura di vendita.».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 è inserito il seguente:

«6-bis. L'ampliamento di cui al comma 2-bis è realizzato in soluzione unitaria con l'unità immobiliare principale, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali o, in alternativa, può essere utilizzato per sovrapporre i fabbricati esistenti.».



3. Al comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 le parole «Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 1 e 2-bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico.».

4. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 le parole «Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 2 e 2-bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico.».

5. Al comma 11 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2018 le parole «ampliamento di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ampliamento di cui ai commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 95.

Modifiche dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2018 sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'art. 3 sia preceduta da deliberazione di assenso del Consiglio dell'Ente di gestione dell'area protetta; tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e devono rispettare le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PPR».

Art. 96.

Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio

1. La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è abrogata.

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è abrogato.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 97.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2008

1. L'art. 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi*). — 1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:

a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;

b) segretario generale della Giunta regionale;

c) segretario generale del Consiglio regionale;

d) capo di gabinetto della Giunta regionale;

e) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l'assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff;

f) vicedirettori.

2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l'attuazione del programma collegato agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. I dirigenti preposti alle strutture di direzione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), limitatamente alla durata dell'incarico, esercitano sugli altri dirigenti della loro struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui al comma 1, lettera e).

3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.».

Art. 98.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 23/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli incarichi di cui all'art. 18, comma 1, lettere c) ed f) sono aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati rispettivamente alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e comportano una maggiorazione dell'indennità di posizione definita ai sensi del comma 1.».

Art. 99.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione».



2. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.»

Art. 100.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è abrogato.

2. Il comma 7 dell'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per l'individuazione dei soggetti a cui conferire l'incarico.»

Art. 101.

Inserimento dell'art. 24-bis nella legge regionale n. 23/2008

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 23/2008 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Regolamentazione del rapporto di lavoro). — 1. Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai sensi dell'art. 22 e gli incarichi di cui all'art. 24, commi 1, 3 e 3-bis sono regolati dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata dirigenza, del comparto.»

Art. 102.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 23/2008

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 23/2008 le parole «e dei contratti di diritto privato» sono soppresse.

Art. 103.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 23/2008

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 23/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche l'assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori.»

Art. 104.

Disposizioni transitorie in merito alla legge regionale n. 23/2008

1. In fase di prima applicazione degli articoli 18, 19, 22, 24, 24-bis, 25 e 33 della legge regionale n. 23/2008, come modificati o inseriti dalla presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 23/2008, conferiscono gli incarichi di cui agli

articoli 22 e 24 della legge regionale n. 23/2008 ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono già titolari e li attribuiscono fino alla data di scadenza individuata nei contratti di diritto privato già stipulati, assicurando lo stesso valore economico complessivo.

Art. 105.

Disposizioni abrogative in materia di personale

1. L'art. 23 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 106.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 3/2010

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:


«a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);»

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;»

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.»



4. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente:

«*i*) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2.»

5. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2.»

Art. 107.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 3/2010

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole «è suddiviso negli ambiti di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di *welfare* abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2010, le parole «e, comunque, almeno ogni quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente.»

3. Al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale n. 3/2010, le parole «entro i quattro anni dal precedente bando» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dal regolamento».

Art. 108.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 3/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«4-bis. Le modalità d'uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni sono disciplinate da specifico regolamento regionale, predisposto dalla Giunta regionale, informati gli enti gestori, le organizzazioni sindacali e i comuni, acquisito il parere della commissione consiliare competente. Tale regolamento specifica altresì le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni, di competenza degli enti gestori, nonché le specifiche sanzioni in caso di inadempienza, dalle sanzioni amministrative, al rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati, fino all'applicabilità di procedure di decadenza o di risoluzione del contratto. Accanto al regime delle sanzioni e dell'accompagnamento attraverso la mediazione sociale, il regolamento può introdurre, anche

in via sperimentale, un sistema sanzionatorio e premiale al tempo stesso, attraverso una dotazione di punti iniziale per ogni assegnatario, da diminuirsi in caso di accertamento di violazione e di comminata sanzione o da aumentarsi in caso di comportamento virtuoso.»

Art. 109.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 3/2010

1. Dopo il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«7-bis. Gli interventi di efficientamento energetico degli immobili possono essere prevalentemente eseguiti tramite Energy Service Company con regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018). Agli assegnatari è riconosciuta sin dal termine dei lavori una quota parte del risparmio economico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento energetico. Tale quota parte è approvata in occasione delle assemblee condominiali degli utenti che devono deliberare l'intervento e le sue modalità sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale.»

Art. 110.

Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale n. 3/2010

1. Al termine del comma 8 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 3/2010 è aggiunto il seguente periodo: «Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento.»

Art. 111.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 3/2010


1. La rubrica dell'art. 23 della legge regionale n. 3/2010 è sostituita dalla seguente: «Pagamento spese servizi».

Art. 112.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/2010

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Un'aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall'alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento di disavanzi di gestione. In via straordinaria, e per un massimo di tre esercizi consecutivi, a fronte di particolari e motivate esigenze, le ATC possono utilizzare detta aliquota in sede di approvazione del bilancio di previsione al fine di garantirne l'equilibrio.»



2. Dopo il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«2-bis. L'aliquota di cui al comma 2, in via straordinaria e per un massimo di tre esercizi consecutivi, può essere elevata fino ad un massimo dell'85 per cento per l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

3. Il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/2010 è sostituito dal seguente:

«3. La quota di rientri derivanti dall'alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, è vincolata al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, alla realizzazione o all'acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.».

Art. 113.

Inserimento dell'art. 54-bis nella legge regionale n. 3/2010

1. Dopo l'art. 54 della legge regionale n. 3/2010 è inserito il seguente:

«Art. 54-bis (Ulteriore norma transitoria). — 1. Fino all'individuazione degli ambiti previsti dall'art. 5, comma 2, come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), per l'emissione dei bandi e l'assegnazione degli alloggi trovano applicazione gli ambiti di cui all'allegato A della presente legge. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa ai nuovi ambiti sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'allegato A della presente legge è abrogato.».

Art. 114.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 17/2011

1. L'art. 2 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Soggetti legittimati all'acquisto). — 1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'art. 4.

2. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purché legalmente residenti nell'alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.

3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.».

Art. 115.

Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la casa

1. A completamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate posto in essere dall'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie territoriali per la casa. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 «Norme in materia di edilizia sociale»), ed in conseguenza degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia, i consigli di amministrazione delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) pongono in essere le azioni finalizzate all'esistenza sul territorio regionale di un'unica società partecipata dalle tre ATC per l'esercizio unitario di attività e servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione, nelle forme ritenute più opportune tra quelle previste dalla vigente normativa in materia e nel rispetto dei principi contenuti nei rispettivi statuti.

2. Le ATC danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle azioni intraprese e degli atti adottati ai sensi del comma 1.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 116.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2015


1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell'ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l'applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.».

2. I commi 2 e 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 sono abrogati.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2015 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.».



Art. 117.

Disposizioni attuative regionali sulla gestione dei fanghi di depurazione

1. In un'ottica di economia circolare e di recupero della materia, la Regione promuove il corretto riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di evitare le operazioni di recupero come combustibile e di smaltimento in discarica.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge provvede alla attuazione delle previsioni di cui all'art. 6, comma 1, punti da 2 a 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 118.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 34/1993

1. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva, su proposta della Giunta regionale, un regolamento di aggiornamento del provvedimento di cui al comma 1.»

Art. 119.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/1994

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali») è inserito il seguente:

«1-bis. Le cooperative sociali, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B, devono avere attività lavorativa prevalente in Piemonte. La definizione di attività prevalente è stabilita dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente comma 1. Il requisito di attività prevalente non si applica alle cooperative sociali già iscritte da almeno tre anni.»

Art. 120.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2004

1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dello stesso, vanno predisposti appositi indicatori di qualità di erogazione dei servizi, standardizzati per tipologia di struttura, secondo il regolamento di Giunta da approvare entro centoventi giorni, sentita la commissione consiliare competente.»

Art. 121.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2007

1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) la parola «triennali» è sostituita dalla seguente «annuali».

Art. 122.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali.»

2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007, le parole «Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS)» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES)».

Art. 123.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 18/2007

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2007, è aggiunta la seguente:

«m-bis) interventi di edilizia sanitaria relativi a nuove costruzioni previste nel quinquennio;».

Art. 124.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 6/2010

1. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione, in collaborazione con i comuni, si attiva al fine di agevolare la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l'utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse.»

Art. 125.


Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11 (Norme in materia di *pet therapy* - terapia assistita con animali e attività assistita con animali) le parole «e l'attività assistita con animali (AAA)» sono sostituite dalle seguenti: «, l'attività assistita con animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA),».

Art. 126.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2010 le parole «ed educativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di socializzazione».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2010 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Si definisce educazione assistita con gli animali (EAA) ogni intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.».

Art. 127.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2010 le parole «e l'AAA» sono sostituite dalle seguenti: «, l'AAA e l'EAA».

Art. 128.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/2010 le parole «e l'AAA» sono sostituite dalle seguenti: «, l'AAA e l'EAA».

Art. 129.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/2010

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2010 le parole «di TAA e di AAA» sono sostituite dalle seguenti: «di TAA, di AAA e di EAA».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2010 le parole «di TAA e AAA» sono sostituite dalle seguenti: «suddette».

Art. 130.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 11/2010

1. L'art. 7 della legge regionale n. 11/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali*). — 1. È costituita, presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistita con animali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;

c) un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero;

d) un medico responsabile di distretto;

e) uno psicologo o psicoterapeuta;

f) un medico veterinario ASL con competenza in *pet therapy*;

h) un rappresentante degli enti con comprovata esperienza in attività e terapie assistite con animali presso strutture sanitarie e socio assistenziali.

3. I componenti della Commissione durano in carica l'intera legislatura.».

Art. 131.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 11/2010

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione si avvale in via occasionale o permanente, a titolo gratuito, di figure professionali sanitarie e non, quali a titolo esemplificativo: medico psichiatra, neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, educatore professionale, terapeuta della riabilitazione, addestratore specializzato in interventi assistiti con animali, con esperienza in terapie e attività assistite con animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Commissione si riunisce non meno di tre volte all'anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Di ogni seduta della Commissione è redatto un processo verbale che viene depositato e conservato agli atti presso gli uffici dell'assessorato competente.».

4. Dopo il comma 3-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 è aggiunto il seguente:

«3-quater. La Commissione predisponde annualmente una relazione sulla propria attività e la trasmette alla commissione consiliare competente.».

Art. 132.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 11/2010

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018), sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua:

a) le modalità operative della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali nell'espletamento delle proprie funzioni;

b) le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali;


c) i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto;

d) i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.».

Art. 133.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15/2011

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri») è sostituito dal seguente:



«5. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.»

Art. 134.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 9/2016

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.

2-*quater*. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.

2-*quinqües*. I titolari di cui al comma 2-*bis*, in regola con le disposizioni di cui all'art. 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.»

Art. 135.

Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte che, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, come previsto dall'art. 92 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato un'anzianità lavorativa di tre anni, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118.

2. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 1, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, prioritariamente nei servizi di emergenza-urgenza 118 e in subordine nei servizi di continuità assistenziale o di medicina generale con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

3. Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al comma 2 e al presente comma è, comunque, requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.

4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3, il personale medico in servizio, titolare di contratto a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un corso d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, può accedere alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, in via subordinata rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3. Il mancato conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 entro il termine previsto dal corso, costituisce causa di decadenza dall'incarico stesso affidato in via provvisoria.

5. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 136.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 34/2008

1. All'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole «e ne garantisce la relativa stabilizzazione» sono aggiunte, infine, le seguenti: «ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'art. 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).»


Art. 137.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 34/2008

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 34 della legge regionale n. 34/2008 sono inseriti i seguenti commi:

«1-*ter*. La Regione promuove e incentiva il ricorso alle convenzioni quadro finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003.

1-*quater*. Le convenzioni di cui al comma 1-*ter*, garantiscono l'inserimento prioritario delle persone con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).



1-*quinquies*. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente su quanto stabilito ai commi 1-*ter* e 1-*quater*.».

Art. 138.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 34/2008

1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 34/2008 dopo le parole «La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento» sono inserite le seguenti: «, entro il mese di settembre di ogni anno, compatibilmente con la programmazione di bilancio».

Art. 139.

Modifiche all'art. 56 della legge regionale n. 34/2008

1. Dopo il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 34/2008 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito di quanto disposto dal comma 1, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro, è vietato retribuire a cottimo le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche attraverso piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio.».

Art. 140.

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 19/2011

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale). — 1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale, la presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in conformità ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. "Testo A").

2. La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l'autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e contenuto in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell'*iter* amministrativo fino all'integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall'*iter* attivato.».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 141.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.».

2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall'amministrazione nel rispetto dei termini di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.».

Art. 142.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 5/2018

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018, dopo le parole «al controllo delle specie selvatiche» le parole «e alloctone presenti» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.».



3. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti.».

5. Il comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«6. Per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.».

6. I commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 20 della legge regionale n. 5/2018 sono abrogati.

Art. 143.

Modifica all'art. 24 della legge regionale n. 5/2018

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2018 è sostituito dal seguente:

«2. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, se ricorrono i presupposti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano da parte dei soggetti di cui all'art. 27 della legge n. 157/1992 il sequestro dell'arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), ll) ed oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.».

Art. 144.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 5/2018

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 5/2018 è abrogata.

Art. 145.

Modifica all'art. 30 della legge regionale n. 5/2018

1. Prima del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2018 è inserito il seguente:

«0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo n. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all'allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).».

2. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2018 le parole «tasse di concessione regionale di cui all'art. 27» sono sostituite dalle seguenti: «tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con decreto legislativo n. 230/1991.».

Art. 146.

Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.

2. Il comma 11 dell'art. 17 della legge regionale n. 5/2018 è abrogato.

3. Gli articoli 22 e 27 della legge regionale n. 5/2018 sono abrogati.

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 147.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 28/2007

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'art. 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie.».

Art. 148.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 28/2007

1. L'art. 31 della legge regionale n. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Funzioni dei comuni*). — 1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all'elaborazione dell'atto di indirizzo di cui all'art. 27;

b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998;

c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:

1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;

3) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'art. 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;

4) gli interventi di cui all'art. 15;

5) gli interventi di inserimento di cui all'art. 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;


6) le azioni formative di cui all'art. 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;

7) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 22, comma 5;

8) la fornitura dei libri di testo;

9) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'art. 28;

d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'art. 25.



2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 8) della lettera *c*) del comma 1, i comuni di residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.

3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.»

Art. 149.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 25/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 «Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa») è inserito il seguente:

«1-bis. Fino all'approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l'erogazione delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la legge regionale n. 28/2007 avviene sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.»

Art. 150.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 2/2018

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), le parole «promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «promuove e sostiene la prevenzione ed il contrasto».

Art. 151.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 2/2018

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2018, le parole «gli interventi necessari» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni regionali utili».

2. Alla lettera *d*) del comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 2/2018, le parole «nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine» sono soppresse.

Art. 152.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 2/2018

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 2/2018, le parole «, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell'attuazione della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle aziende sanitarie regionali».

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI COMPETENZE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

Art. 153.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 50/1981

1. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), è aggiunto il seguente:

«4-bis. In applicazione di quanto stabilito all'art. 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell'esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall'Amministrazione l'interesse alla qualità, all'efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell'Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.»

Art. 154.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 50/1981

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 50/1981 è inserito il seguente:


«3-bis. In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati.»

Art. 155.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 58/1987

1. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di polizia locale) è inserito il seguente:

«2-bis. Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di polizia locale piemontese come addetto di polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dal dovervi partecipare.»



Art. 156.

*Inserimento dell'art. 1-bis
nella legge regionale n. 37/2000*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette) è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Estensione esercizio della rappresentanza*). — 1. L'esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi, di cui all'art. 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).».

Art. 157.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 37/2000

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 37/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere la nomina di un rappresentante:

a) agli organi regionali delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1;

b) alle federazioni ed ai coordinamenti regionali di cui all'art. 1, comma 1-bis, invitati a fornire il nominativo richiesto dagli enti strumentali regionali in funzione della tematica e problematica trattata.».

Art. 158.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 5/2012

1. Il comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condomini valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti da specifico provvedimento di Giunta regionale.».

Art. 159.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 5/2016

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), la parola «previo» è sostituita dalla seguente «in».

Art. 160.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 5/2016

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2016, la parola «previo» è sostituita dalla seguente «in».

Art. 161.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 6/2016

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) le parole «concede per gli anni 2019-2020» sono sostituite dalle seguenti: «concede per gli anni 2018-2020.».

Art. 162.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 8/2017

1. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) è sostituito dal seguente:

«5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva di fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'art. 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11;

b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi dell'art. 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento), secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 1-bis.».

2. I commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2017 sono abrogati.

Art. 163.


Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 8/2017

1. La rubrica dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017 è sostituita dalla seguente: «Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 8/2017 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione concede ai soggetti di cui all'art. 2, comma 5, lettera b), un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.500,00 e un massimo di euro 4.000,00.

1-ter. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L'importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00.



1-*quater*. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1-*bis* e del finanziamento agevolato di cui al comma 1-*ter* sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell'art. 8-*bis*.

1-*quinquies*. Il contributo del comma 1-*bis* ed il finanziamento del comma 1-*ter* sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l'eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3».

Art. 164.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 8/2017

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 8/2017 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, con le risorse del Fondo di cui all'art. 2, promuove e sostiene la nascita sul territorio regionale di una rete estesa di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ne coordina e ne armonizza l'azione, attraverso appositi protocolli di intesa, favorendo la collaborazione tra i suddetti organismi e il sistema dei Confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure di contrasto al sovraindebitamento.».

Art. 165.

Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 8/2017

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 8/2017 è inserito il seguente:

«8-*bis* (*Protocolli d'intesa*). — 1. La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi e con le fondazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)».

Art. 166.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 8/2017

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2017 è soppressa.

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2017 è sostituita dalla seguente:

«d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi nonché dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 4, comma 1;».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 8/2017 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La Giunta regionale affida la gestione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 4, commi 1-*bis* e 1-*ter*, a Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi.».

Art. 167.

Lavori in amministrazione diretta

1. La Regione, nella concessione dei finanziamenti previsti dalle proprie leggi o da finanziamenti comunitari, autorizza i soggetti beneficiari a svolgere lavori e servizi in amministrazione diretta così come disciplinato dall'art. 3, comma 1, lettera gggg) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti).

2. La Giunta regionale con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità finalizzati a verificare l'economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato e a garantire un adeguato controllo delle attività oggetto di finanziamento.

Art. 168.

Disposizioni finali in materia di sicurezza nelle piscine ad uso natatorio

1. Il provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), come sostituito dall'art. 158 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 169.

Disposizioni abrogative in materia finanziaria

1. La legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autostrazione in territori regionali di confine) è abrogata.

Art. 170.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 17 dicembre 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

19R00015



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 28.

Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 - Parte I - del 21 dicembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Diffusione di tecniche salvavita

1. La Regione Liguria favorisce la diffusione della conoscenza delle procedure idonee per effettuare la disostruzione delle vie aeree soprattutto in età pediatrica, delle tecniche salvavita di rianimazione cardiopolmonare al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale sia di soggetti in età pediatrica che di adulti. A tal fine promuove azioni di sensibilizzazione attraverso campagne informative ed educative, nonché percorsi formativi rivolti a coloro che abbiano in custodia i minori o che operino in ambiti frequentati da minori.

2. La Regione valorizza l'attività dei soggetti del Terzo settore che operano in ambito sociosanitario per la sensibilizzazione e la promozione della cultura delle tecniche salvavita e di disostruzione delle vie aeree.

Art. 2.

Destinatari

1. Le norme contenute nella presente legge sono rivolte alle famiglie dei minori, al personale scolastico docente e non docente e ai collaboratori che operano:

- a) nei servizi educativi per l'infanzia;
- b) negli asili nido pubblici e privati;
- c) nelle scuole per l'infanzia;
- d) nelle scuole dell'obbligo;
- e) nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolte agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

3. Le iniziative di cui alla presente legge possono, inoltre, essere estese a:

- a) operatori del Terzo settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme del Terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni che operino in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- b) operatori in campo sociosanitario;
- c) operatori e soggetti coinvolti nelle attività delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 3.

Campagne informative ed educative

1. La Regione promuove campagne informative ed educative per favorire e diffondere la cultura della rianimazione cardiopolmonare, della disostruzione delle vie aeree e degli elementi di primo soccorso.

2. La Regione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di volontariato, i soggetti pubblici o privati che si occupano di infanzia e i rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, organizza incontri, convegni e manifestazioni o collabora alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione organizzate da soggetti esterni, diffondendo informazioni utili per la prevenzione di cui al comma 1.

3. Al fine di raggiungere la massima diffusione delle tecniche salvavita, la Regione promuove campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali, dell'ufficio stampa, del sito internet istituzionale, nonché collabora per la realizzazione degli interventi formativi da parte dei soggetti di cui al comma 2, previa stipula di protocolli di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 4.


Premialità

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle scuole dell'obbligo che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e la rianimazione cardiopolmonare tenuti dai centri di formazione che risultano accreditati dalla Regione Liguria.

Art. 5.

Iniziative di formazione

1. La Regione promuove iniziative di formazione in materia di tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree principalmente in ambito pediatrico e di rianimazione cardiopolmonare, di uso di defibrillatori e degli elementi di primo soccorso.



2. I corsi formativi per l'utilizzo dei defibrillatori semi-automatici in ambiente extraospedaliero sono svolti da tutti i soggetti qualificati e dai centri di formazione accreditati dalla Regione Liguria.

3. I corsi sono realizzati secondo le disposizioni statali vigenti e le linee guida internazionali scientificamente riconosciute.

Art. 6.

Forme di collaborazione

1. Al fine della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la Regione promuove forme di collaborazione e favorisce la stipula di intese con le istituzioni scolastiche, le associazioni dei medici pediatri, le associazioni di volontariato e i soggetti pubblici o privati di cui all'art. 2.

2. Per la realizzazione dei corsi formativi di cui all'art. 4, la Regione promuove la stipula di convenzioni e intese con i soggetti e i centri di formazione accreditati.

Capo II

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE

Art. 7.

Modifica alla legge regionale 2 settembre 1976, n. 26 (Assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, all'età evolutiva).

1. Dopo l'ultimo capoverso del primo comma dell'art. 8 della legge regionale n. 26/1976 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

« - conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, di rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.»

Art. 8.

Ulteriore requisito per l'accreditamento delle strutture sociali e sociosanitarie

1. Ai fini dell'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) e successive modificazioni e integrazioni si tiene conto tra gli ulteriori requisiti da prevedere nei successivi aggiornamenti delle procedure di accreditamento, della qualificazione del personale, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in età adulta e pediatrica, di rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«l-bis) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato degli interventi sociali e sociosanitari delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso.»

Art. 10.

Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e promozione).

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«j-bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La Regione promuove la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico e rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, a favore del personale docente e non docente, delle famiglie e degli studenti.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti nella realizzazione delle finalità descritte all'art. 1. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale Assemblea legislativa una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi, contenente in particolare:

a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati ai sensi dell'art. 5 e alla partecipazione ai medesimi;



b) il grado di diffusione delle iniziative informative ed educative di cui all'art. 3 svolte sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;

c) il ruolo svolto dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 6;

d) le modalità di utilizzo dei contributi e delle premialità erogate in attuazione dell'art. 4;

e) eventuali criticità riscontrate e soluzioni adottate.

Art. 12.

Norma finale

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per l'anno 2019, si provvede con le risorse allocate alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» del bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità di risorse della Missione e del Programma individuate al comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 20 dicembre 2018

Il Presidente: TOTI

19R00033

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 21

Interventi in situazioni di crisi della filiera regionale delle carni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione interviene nelle situazioni di crisi della filiera regionale delle carni fresche e trasformate promuovendo la realizzazione di progetti di investimento finalizzati a mantenere l'attività di macellazione e che perseguono, anche come ricaduta indotta, il mantenimento della produttività e del livello occupazionale degli operatori della filiera stessa.


2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere gli aiuti previsti dalla presente legge.

Art. 2.

Regimi di aiuto

1. Gli aiuti a copertura delle spese di cui all'art. 7, comma 1, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, nel rispetto dell'art. 17.

2. Gli aiuti a copertura delle spese derivanti dal mantenimento dei posti di lavoro di cui all'art. 7, comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.



Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) attivi materiali: attivi consistenti in terreni, immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, numero 29), del regolamento (UE) n. 651/2014;

b) attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, numero 30), del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) costi salariali: importi totali effettivamente pagabili dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendenti la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, numero 31), del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) posti di lavoro direttamente creati dall'investimento: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento acquistato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 5, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie dell'aiuto sono le imprese che presentano i seguenti requisiti:

a) sono iscritte al Registro delle imprese e conducono in regione una unità tecnico-economica (UTE) per la macellazione, lavorazione o trasformazione delle carni come risultante dal Registro medesimo. L'UTE può essere realizzata anche nello stabilimento oggetto dell'investimento ai sensi dell'art. 6; la dimostrazione relativa alla conduzione dell'UTE può avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda, prima dell'erogazione dell'aiuto;

b) rientrano nella definizione di microimprese, piccole o medie imprese (PMI) di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

c) non rientrano nella categoria di imprese in difficoltà di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014;

d) non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

Art. 5.

Tipologia dell'aiuto

1. L'aiuto è erogato sotto forma di:

a) finanziamento a tasso di interesse agevolato con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

b) contributo in conto capitale.

2. Non è possibile cumulare la concessione delle diverse forme di aiuto di cui al comma 1 per la medesima spesa.

Art. 6.

Investimenti ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili gli investimenti consistenti in una o più delle seguenti tipologie:

a) nell'acquisizione in territorio regionale di attivi materiali o immateriali di uno stabilimento chiuso o destinato a chiudere se non acquistato, di seguito stabilimento, che svolge attività di macellazione ed, eventualmente, lavorazione o trasformazione della carne;

b) nell'ampliamento dello stabilimento;

c) nella diversificazione della produzione dello stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) nella trasformazione radicale del processo produttivo complessivo dello stabilimento.

2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a)*, per essere considerati ammissibili, riguardano attivi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e sono realizzati a condizione di mercato, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La condizione di cui al comma 2 non si applica se l'acquisto riguarda una piccola impresa ed è realizzato da un membro della famiglia o da un suo dipendente, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 651/2014.

4. L'acquisizione di quote di un'impresa non è considerata un investimento, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 7.

Spese ammissibili


1. Sono ammissibili, nel rispetto dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto per:

a) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali dello stabilimento;

b) l'acquisizione di attivi materiali o immateriali relativamente agli investimenti ammissibili di cui all'art. 6, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*;

c) i costi salariali stimati, calcolati su un periodo di due anni, relativi ai posti di lavoro direttamente creati.

2. Sono, altresì, ammissibili, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda per i costi salariali relativi ai posti di lavoro mantenuti nello stabilimento per almeno tre anni dalla sua acquisizione.



Art. 8.

Intensità dell'aiuto

1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 651/2014, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 1, nel caso delle piccole imprese ed è ridotta al 10 per cento nel caso di medie imprese.

2. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 7, comma 2.

3. Nel rispetto dell'intensità di cui al comma 1 e di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'aiuto può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche se consentito dalla relativa normativa di settore.

Art. 9.

Principio dell'aiuto una tantum

1. L'aiuto non può essere concesso per progetti di investimento relativi a stabilimenti già oggetto di progetti finanziati ai sensi della presente legge.

Art. 10.

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. La domanda di aiuto è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali ed ittiche, di seguito Direzione e, nel caso di domanda di finanziamento, anche alla banca. La domanda contiene l'entità e la tipologia degli aiuti richiesti, i dati dell'impresa, l'ubicazione, le caratteristiche e i preventivi di costo degli investimenti, nonché la perizia che asseveri il valore di mercato degli stessi.

2. Ai fini della verifica del rispetto del limite di importo degli aiuti *de minimis* di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante gli aiuti *de minimis* eventualmente concessi all'impresa unica nell'esercizio finanziario di concessione dell'aiuto di cui alla presente legge e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 11.

Caratteristiche, criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono erogati per le spese di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sotto forma di mutui dell'importo massimo di 500.000,00 euro per impresa e della durata massima di venti anni, compreso il periodo di preammortamento, la cui durata massima è determinata in ventiquattro mesi.

2. I finanziamenti sono erogati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 80/1982 e dalle convenzioni stipulate tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'art. 2 della medesima legge regionale con i criteri e le modalità, per quanto compatibili, previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2014, n. 248 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 5, comma primo, lettera *b)*, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 12.

Caratteristiche, modalità di concessione e di erogazione dei contributi in conto capitale

1. I contributi in conto capitale sono concessi dalla Direzione nella misura massima di 500.000,00 euro ad impresa per le spese di cui all'art. 7, comma 1, di 200.000 euro per le spese di cui all'art. 7, comma 2, e complessivamente non possono superare l'importo di 500.000 ad impresa.

2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'impresa beneficiaria alla Direzione entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III della legge regionale n. 7/2000.

4. Nel caso di acquisto di azienda o di ramo d'azienda il cui corrispettivo identifica il prezzo unitario del complesso aziendale trasferito e non i singoli elementi che la compongono, la spesa per l'acquisizione degli attivi è rendicontata dall'impresa beneficiaria con la presentazione del contratto di acquisto per il valore riconosciuto agli attivi nel contratto medesimo sino al concorso del loro valore di perizia ed è accertata dalla Direzione verificando l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'acquisto dell'azienda o del ramo d'azienda.

5. I contributi sono erogati dalla Direzione ad avvenuta verifica dell'esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento per il quale l'impresa presenta la domanda; i contributi possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale concesso per questa tipologia di aiuto, previa presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.

Art. 13.

Obblighi del beneficiario

1. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di:


a) mantenere l'attività di macellazione e la destinazione dei beni immobili per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento;

b) mantenere i posti di lavoro direttamente creati dall'investimento ai cui all'art. 7, comma 1 per tre anni dalla data in cui sono stati occupati per la prima volta;

c) mantenere i posti di lavoro di cui all'art. 7, comma 2 per tre anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione degli interventi specificati nel progetto di investimento.

2. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera *a)*, il finanziamento e il contributo in conto capitale sono revocati.

3. Qualora il beneficiario non mantenga l'impegno di cui al comma 1, lettera *b)* o lettera *c)*, il contributo in conto capitale per le spese rispettivamente previste dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e comma 2 è rideterminato in proporzione al numero dei posti di lavoro per i quali l'obbligo è stato rispettato per tutti tre gli anni.



Art. 14.

Durata

1. Gli aiuti di cui alla presente legge si applicano fino al 30 giugno 2021 ai sensi dei regolamenti (UE) 651/2014 e 1407/2013.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 5, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dalla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020.

3. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 ottobre 2018.

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00445

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 17 ottobre 2018 n. 42).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 18/2016

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 le parole «dall'1° novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'1° maggio 2019» e «al 30 aprile 2019»;

b) al comma 3 dell'articolo 56 le parole «dall'1° novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1° maggio 2019»;

c) al comma 4 dell'art. 56 le parole «all'1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «all'1° marzo 2019»;

d) al comma 5 dell'art. 56 le parole «in servizio all'1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1° marzo 2019»;

e) al comma 9 dell'art. 56 le parole «Entro il 15 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2019»;

f) al comma 1 dell'art. 57 le parole: «vigente al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 30 aprile 2019»;

g) al comma 3 dell'art. 57 le parole «in essere al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 30 aprile 2019»;


h) al comma 8 dell'art. 57 le parole «sino al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 aprile 2019»;

i) all'art. 59 le parole «dall'1° novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1° maggio 2019».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 12 ottobre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00446

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 23.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 recante «Istituzione del Garante dei diritti della persona» e istituzione del Difensore civico regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 9/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Regione Friuli-Venezia Giulia istituisce altresì il Difensore civico regionale, che ha il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità cui è ispirata la presente legge.

1-ter. La regione assicura al Difensore civico, non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale, lo svolgimento della sua attività in condizioni di autonomia, libertà, indipendenza, efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti delle adeguate risorse umane e strumentali.».

Art. 2.

Introduzione del capo I bis nella legge regionale n. 9/2014

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 9/2014 è inserito il seguente capo:

«CAPO I BIS DIFENSORE CIVICO REGIONALE

Art. 1-bis (Istituzione, elezione, durata e revoca). — 1. È istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia il Difensore civico regionale.

2. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale.

3. Per l'elezione, la durata in carica e la revoca del Difensore civico si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

Art. 1-ter (Requisiti e incompatibilità). — 1. Il Difensore civico deve essere elettore in un comune della regione, non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. La carica di Difensore civico è incompatibile con quella di:

a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla regione.


3. Non può essere comunque eletto Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, la carica di Difensore civico è incompatibile con lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno.

5. Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dai commi 2, 3 e 4, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

6. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del Difensore civico.

Art. 1-quater (Trattamento economico). — 1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali. Al Difensore civico, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.



Art. 1-*quinquies* (Funzioni). — 1. A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico interviene, per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni, presso:

- a) l'Amministrazione regionale;
- b) gli enti e le aziende dipendenti;
- c) gli enti delegatari di funzioni regionali.

2. Altresì, a richiesta dei singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse, il Difensore civico segue presso gli enti indicati al comma 1, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

3. Di sua iniziativa, il Difensore civico può intervenire presso gli enti di cui al comma 1 per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

4. L'azione del Difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti e atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni a essi comuni.

5. Il Difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della pubblica amministrazione incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della regione, con apposita relazione.

6. L'intervento del Difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

7. Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, il Difensore civico ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio e ottenere copia dei provvedimenti e atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie e informazioni.

8. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

9. Il soggetto o i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione o allo svolgimento di atti e procedimenti della pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi del presente articolo, del Difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti, i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente, abbiano ricevuto dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

10. Il Difensore civico, previa comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, chiede al responsabile d'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

11. In occasione di tale esame il Difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale.

12. Trascorso il termine di cui al comma 11, il Difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

13. Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 1-*sexies* (Struttura di supporto). — 1. Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura organizzativa di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).

2. L'organizzazione dell'ufficio tiene conto del diritto all'uso delle lingue minoritarie slovena, friulana e tedesca riconosciute e tutelate ai sensi dello Statuto regionale e delle vigenti leggi in materia.

3. Il Difensore civico si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il Difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

Art. 1-*septies* (Relazione al Consiglio regionale). — 1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per la trasmissione ai consiglieri regionali, ai fini dell'esame da parte del Consiglio.

2. Il Difensore civico può sempre chiedere di essere sentito e può essere convocato dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale per riferire sull'attività svolta.

3. Il Consiglio regionale pubblicizza, attraverso il proprio sito istituzionale, le attività e i risultati dell'Ufficio del Difensore civico.


4. I consiglieri regionali hanno nei riguardi del Difensore civico titolo a richiedere notizie e informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.»

Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 9/2014

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante regionale, organo monocratico della Regione Friuli-Venezia Giulia, indirizzando e coordinando le attività di sua competenza, esercita la funzione specifica di garanzia per i bambini e gli adolescenti, nonché le funzioni di garanzia per le persone private della libertà personale e per le persone a rischio di discriminazione.»



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 9/2014

1. L'art. 3 della legge regionale 9/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Requisiti*). — 1. Il Garante regionale è scelto tra persone di indiscussa moralità, specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani e in modo specifico per quanto riguarda la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, della famiglia, delle persone private della libertà personale e delle persone soggette a discriminazioni.

2. Il Garante regionale deve possedere requisiti di competenza ed esperienza specifica in materia di diritti e problematiche dell'infanzia, sulle discriminazioni, nonché sulla peculiarità della condizione di detenuto, oltretutto competenze generali e comprovate di ordine giuridico-amministrativo.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2014

1. All'art. 4 (Elezioni, durata in carica, revoca) della legge regionale n. 9/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, può revocare il Garante regionale per gravi o ripetute violazioni di legge o inadempienze ai propri compiti.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In caso di revoca e negli altri casi di cessazione anticipata dall'incarico del Garante, il Consiglio regionale procede, entro sessanta giorni dalla data della cessazione anticipata dall'incarico, all'elezione del successore, il quale resta in carica sino alla scadenza del mandato.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 9/2014

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5 (Incompatibilità) della legge regionale n. 9/2014 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla regione.

2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2014

1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Trattamento economico*). — 1. Al Garante regionale spetta un trattamento economico in misura pari al 60 per cento dell'indennità di presenza dei consiglieri regionali.

2. Al Garante regionale, che per ragioni attinenti al proprio mandato si reca in località diverse dal comune di residenza e dalla sede del Consiglio regionale, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti regionali.».

Art. 8.

Modifica della rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2014

1. La rubrica «Funzioni comuni» dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2014 è sostituita dalla seguente: «Funzioni di carattere generale».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 9/2014


1. L'art. 8 della legge regionale n. 9/2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Funzione di garanzia per i bambini e gli adolescenti*). — 1. Il Garante regionale, in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione e della legge 12 luglio 2011, n. 112 (Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza):

a) verifica e promuove il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del 1989;

b) sollecita l'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presenti sul territorio regionale, con particolare attenzione per bambini e adolescenti maggiormente svantaggiati e vulnerabili, quali i minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati e richiedenti asilo, i minori vittime di tratta o figli di vittime di tratta, i soggetti con disabilità, i minori collocati al di fuori della famiglia di origine o situati negli istituti penali e verifica la corretta attuazione delle norme regionali attinenti;

c) propone linee di indirizzo e protocolli di intesa e promuove iniziative di consultazione, nonché azioni di facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione allo scopo di realizzare un effettivo collegamento tra l'autorità giudiziaria, l'Ufficio scolastico regionale, i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e il volontariato operanti nel settore attinente;



d) stipula protocolli d'intesa con il Presidente del Tribunale per i minorenni territorialmente competente per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati di cui alla lettera g), ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e provvede a darne concreta attuazione a partire dalla sottoscrizione;

e) promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica e in ambito scolastico sul rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti, sulla condizione degli stessi sul territorio regionale, nonché atte a sviluppare tra gli adolescenti la cultura della legalità e dell'auto-responsabilità;

f) seleziona, prepara, offre consulenza, sostegno e accompagnamento alle persone disponibili ad assumere funzioni di tutore legale, protutore, curatore speciale del minore, provvedendo anche alla tenuta e all'aggiornamento del relativo elenco;

g) seleziona e forma privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più minori stranieri non accompagnati, secondo le indicazioni di legge, provvedendo alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei formati e comunicando al Presidente del Tribunale per i minorenni i nominativi degli idonei che abbiano confermato la propria disponibilità perché siano inseriti nell'elenco dei tutori volontari istituito presso il Tribunale per i minorenni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 47/2017;

h) favorisce modalità di ascolto dei bambini e degli adolescenti e promuove la loro effettiva partecipazione e il loro coinvolgimento attivo in relazione alle decisioni che li riguardano;

i) segnala ai servizi e alle strutture socioassistenziali e sanitarie, pubbliche e private, nonché alle autorità competenti, situazioni di carenza di tutela, comportamenti ritenuti lesivi, fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico, nonché violazioni dei diritti dei minori, anche sulla base di informazioni pervenute da persone anche minorenni o da persone giuridiche;

j) concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ospitati in istituti educativi, sanitari e socioassistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente;

k) richiede informazioni circa il trattamento dei minori provenienti da Paesi terzi non accompagnati presenti sul territorio regionale, verificando gli interventi di accoglienza, di inserimento e di tutela giuridica e sollecitando l'adozione di iniziative di sostegno e aiuto;

l) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione di misure alternative alla detenzione per i minori in carcere e per favorire la permanenza in famiglia e il rapporto continuativo con i genitori per i bambini figli di genitori detenuti o che scontano misure alternative;

m) vigila, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica regionale, sotto i profili della percezione e rappresentazione infantile segnalando eventuali trasgressioni;

n) collabora con le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le organizzazioni del privato sociale al fine di promuovere azioni di contrasto alla dispersione scolastica e azioni positive per la diffusione della cultura e del rispetto delle differenze, nonché per la gestione e il superamento dei conflitti in ambito scolastico e sociale;

o) promuove iniziative volte a prolungare, anche dopo la maggiore età e fino al loro compimento, ogni utile provvidenza in favore degli adolescenti per i quali siano in corso pubbliche attività educative, di formazione o di sostegno.».

Art. 10.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 9/2014

1. Al comma 2 dell'art. 9 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale) della legge regionale n. 9/2014 dopo le parole «legge 10/2014» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017».

Art. 11.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 9/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 (Struttura organizzativa) della legge regionale n. 9/2014 è inserito il seguente:


«1-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 12, comma 3, e di cui all'art. 1-septies, commi 1 e 4, è istituita un'apposita unità organizzativa di livello non direzionale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto alle dipendenze del Presidente del Consiglio regionale.».

Art. 12.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 9/2014

1. Il comma 3 dell'art. 12 (Programmazione dell'attività e dotazione finanziaria) della legge regionale n. 9/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante regionale presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di osservazioni e suggerimenti, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria. La relazione è trasmessa ai consiglieri regionali ai fini dell'esame da parte del Consiglio regionale.».



Art. 13.

Modifiche alla suddivisione in capi della legge regionale n. 9/2014

1. Nel testo della legge regionale n. 9/2014, la suddivisione in capi e le rispettive rubriche sono così modificate:

- a) capo I, con la rubrica «Disposizioni generali»: art. 1;
- b) capo I *bis*, come inserito dall'art. 2, che assume la rubrica «Difensore civico regionale»: articoli da 1-*bis* a 1-*septies*;
- c) capo II, che assume la rubrica «Garante regionale dei diritti della persona»: articoli da 2 a 13;
- d) capo III, con la rubrica «Disposizioni finali»: articoli da 14 a 16.

Art. 14.

Sostituzione del titolo della legge regionale n. 9/2014

1. Il titolo della legge regionale n. 9/2014 è sostituito dal seguente: «Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale».

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i componenti del Garante regionale dei diritti della persona di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 9/2014 cessano dalla carica; rimane in carica il Presidente del Garante regionale, il quale esercita tutte le funzioni dell'organo collegiale fino alla sua scadenza naturale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente del Garante regionale spetta il trattamento economico previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 9/2014, come sostituito dall'art. 7.

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1-*quater* della legge regionale n. 9/2014, come inserito dall'art. 2, dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2014, come sostituito dall'art. 7, fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 ottobre 2018

FEDRIGA

(*Omissis*).

18R00447

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2018, n. 56.

Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni);

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e in particolare l'art. 20;


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Considerato quanto segue:

1. La modifica dell'art. 22-*bis* della legge regionale n. 1/2009 si rende necessaria al fine di chiarire la portata della disposizione avente ad oggetto la ripartizione della capacità assunzionale complessiva fra gli enti del sistema regionale, in modo tale da garantire la sostenibilità della spesa da parte dei singoli enti, ivi inclusi quelli di piccole dimensioni, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»);

2. La modifica dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2018 si rende necessaria al fine dell'adeguamento della disposizione alla dichiarazione di impegno resa dal Presidente della giunta regionale nell'ambito del procedimento di leale collaborazione e di consultazione con il Governo, preliminarmente all'eventuale impugnazione per profili di illegittimità costituzionale. Tale modifica normativa garantisce il preventivo espletamento delle proce-



di ricollocazione del personale in disponibilità di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 nell'ambito delle procedure di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato;

3. In considerazione dell'urgenza di avviare la procedura per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato, è opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Capacità assunzionale della giunta regionale e degli enti dipendenti. Modifiche all'art. 22-bis della legge regionale n. 1/2009.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 22-*bis* della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) sono aggiunte le parole: «, garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall'applicazione dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»)».

Art. 2.

Immissione in ruolo di personale a tempo indeterminato. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2018.

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato.

Modifiche alla legge regionale n. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), le parole: «, senza procedere al preventivo espletamento delle procedure di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni),» sono soppresse.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 12 ottobre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00443

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2018, n. 57.

Disposizioni in merito alle piscine private ad uso collettivo. Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 19 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Considerato quanto segue:

1. La legge regionale n. 8/2006, recante le norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, ha definito i requisiti per la costruzione, la manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza delle piscine, al fine di tutelare la sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e la sicurezza dei bagnanti, disciplinando anche, con l'art. 14, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le piscine private ad uso collettivo;

2. In particolare, l'art. 14 della legge regionale n. 8/2006 ha inteso disporre che, per avviare l'attività delle piscine private ad uso collettivo, il titolare è tenuto a presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) una SCIA, non prevedendo invece la necessità di inviare la medesima segnalazione per le piscine già in esercizio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 della stessa legge regionale n. 8/2006;

3. Tuttavia, in fase applicativa, sono emerse delle criticità in relazione all'interpretazione delle predette disposizioni: in taluni casi sono state infatti irrogate, da parte delle autorità competenti, le sanzioni previste per l'assenza della SCIA di cui all'art. 14, anche nei confronti delle piscine private ad uso collettivo, già in esercizio alla data di entrata in vigore del sopracitato regolamento;

4. Appare pertanto opportuno, al fine di tutelare le attività già in esercizio avviate in conformità alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari conseguenti alla citata legge regionale n. 8/2006, confermare in via di interpretazione autentica che, per le piscine già in esercizio, il titolare non è soggetto alla presentazione della SCIA di cui all'art. 14, comma 1;



Approva la presente legge:

Art. 1.

Segnalazione certificata di inizio attività. Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 8/2006.

1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, e dell'art. 19, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), i titolari delle piscine private ad uso collettivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), numero 2), della legge regionale n. 8/2006 in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5 della medesima legge regionale n. 8/2006, non sono soggetti all'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 ottobre 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00444

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16, della Regione Piemonte, recante «Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana», pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 44 - 2° Supplemento del 31 ottobre 2018.

All'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 - 2° supplemento - in data 11 ottobre 2018, per mero errore materiale il richiamo alla norma «articolo 17, comma 12, lettera *i*), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 è da intendersi riferito alla lettera «*h-bis*» del comma 12 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come risulta essere introdotta dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2018 medesima.

Si riporta qui di seguito il testo corretto del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2018:

«3. L'individuazione dei singoli edifici o dei gruppi di edifici di cui ai commi 1 e 2 è subordinata a deliberazione comunale, secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera *h-bis*), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come modificato dalla presente legge; con la medesima deliberazione sono definiti gli interventi ammissibili in attuazione della presente legge secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 12, lettera *f*), della legge regionale n. 56/1977, che ne attesta la conformità.».

18R00435

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-014) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 4 0 6 *

€ 3,00

